

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4861 del 05/12/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. AZ. AGRIC ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC), FRAZIONE TORRANO, LOCALITA' TGORRE N. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4998 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **AZ. AGR. ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione, lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ponte dell'Olio (PC), Frazione Torrano, Località Torre n° 2.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza dell'AZ. AGR. ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA, avente sede legale in Comune di Ponte dell'Olio, Frazione Torrano, Località Torre n° 2, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Montana Alta Val Nure (svolgente la funzione di Sportello Unico del Comune di Ponte dell'Olio) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 17/02/2016, prot. n° 880 (acquisita agli atti il 19/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/1472), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazione, lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Frazione Torrano, Località Torre n° 2;

### Riscontrato che l'istanza è stata acquisire:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera c), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 391 del 29/02/2012; ;
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

### Verificato che:

- le acque reflue domestiche in uscita dalla fossa biologica e quelle provenienti dal lavaggio dei locali e dei prodotti agricoli vengono convogliate in un sistema di depurazione costituito da:
  - griglia a maglia stretta per recupero delle parti grossolane;
  - vasca di accumulo con ulteriore filtrazione in cui avviene la sedimentazione;
  - depuratore biologico a fanghi attivi avente capacità di progetto pari a 20 A.E.;
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Rizzolo" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con un quadratino rosso (posato a valle del sistema di trattamento) nella "PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDICAZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE" allegata alla nota dello Sportello Unico Consorzio Ambientale Pedemontano del 12/01/2008, prot. n° 70 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 17/01/2008 con prot. n° 3255);
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- l'AZ. AGR. ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con D.D. n° 391 del 29/02/2012 dalla Provincia di Piacenza;

**Acquisito** nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 19/04/2016, prot. n° CBP/3909 (acquisita agli atti 21/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3945);

**Preso atto** che il Comune di Ponte dell'Olio (PC) , all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Struttura in data 22/11/2016 (prot. n. 12973), ha comunicato che, "...omissis.....che l'attività, presente da diversi decenni, per ubicazione e tipologia non ha mai evidenziato criticità rilevanti";

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDGn. 75 del 13/7/2016;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'AZ. AGR. ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di "coltivazione, lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutti- coli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Frazione Torrano, Località Torre n° 2;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, e n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dall'AZ. AGR. ORTOVALNURE DI BRIGATI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C. FISC. 01443160336) per l'attività di "coltivazione, lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutti- coli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Ponte dell'Olio, Frazione Torrano, Località Torre n° 2 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione -di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue

assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Rizzolo", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie, della fossa biologica e del sistema di depurazione; in particolare dovranno essere periodicamente asportati i fanghi (dalla fossa Imhoff e dal depuratore) ed i materiali grossolani dalla griglia. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di depurazione, l'Azienda in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione della modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo**:

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel parere del 19/04/2016, prot. n° CBP/3909 e precisamente: *"il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idraulico di monte) dovrà essere eventualmente adattato tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna"*;

4. **di dare atto che**:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Montana Alta Val Nure sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 391 del 29/02/2012;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Montana Alta Val Nure per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Montana Alta Val Nure.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni

( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**